

## REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE MARCHE

## SOMMARIO

## ATTI REGIONALI

## LEGGI STATUTARIE

**Legge statutaria 18 giugno 2024**  
*Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)* ..... pag. 11169

## LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 24 giugno 2024, n. 12**  
*Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)* ..... pag. 11171

**Legge regionale 25 giugno 2024, n. 13**  
*Disposizioni in materia di proroga di termini* ..... pag. 11219

DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE

**Seduta del 17 giugno 2024**  
*Dal n. 913 al n. 928* ..... pag. 11221

## Seduta del 24 giugno 2024

N. 985 ..... pag. 11222

DECRETI DEI DIRIGENTI  
REGIONALI

## SEGRETERIA GENERALE

**Decreto del Dirigente della Segreteria Generale del 20 giugno 2024, n. 75**  
*Decreto del Segretario generale n. 71 del 13.06.2024 "PNRR Missione 6 salute - Decreto del Segretario generale n. 39 del 19.04.2022 di costituzione cabina di regia e relativi gruppi di lavoro tematici. Modifica ed integrazione" - Modifica* ..... pag. 11241

DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA  
E PARTITE FINANZIARIE

**Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 14 giugno 2024, n. 321**  
*Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - Prelevamento dal Fondo di Cassa - annualità 2024 - euro 1.472.982,08....* pag. 11252

**Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Parti-**

**LEGGI REGIONALI****Legge regionale 24 giugno 2024, n. 12 concernente:**

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), in fine dopo la parola: "settore" sono aggiunte le seguenti: "al fine di perseguire un'equilibrata e armonica presenza di fauna selvatica sul territorio regionale anche a riguardo dell'ambiente e delle attività umane che vi si svolgono".

**Art. 2**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995 le parole: "alle Province" e "Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e "Regione".
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995, in fine dopo la parola: "faunistica." sono aggiunte le seguenti: "A tal fine la Regione si dota di una banca dati redatta dall'Osservatorio faunistico regionale, aggiornata annualmente e finalizzata a rendere pubblica:
  - 1) l'attività gestionale degli Ambiti e delle Aziende faunistico-venatorie;
  - 2) la presenza delle specie faunistiche;
  - 3) la produttività delle zone di ripopolamento e catura."
3. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire la commissione per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7."
4. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995 la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione",

le parole: "sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: "e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 6".

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo della sua validità. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano resta efficace la pianificazione preesistente."

**Art. 4**

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995 in fine dopo la parola: "rispetto" sono aggiunte le seguenti: "e la loro superficie singola e totale per ambito".

**Art. 5**

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1995)

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "(Commissione consultiva regionale)".
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 la parola: "tecnico -" è soppressa.
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta da:

  - a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
  - b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato;
  - c) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
  - d) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
  - e) un rappresentante delle Province marchigiane;
  - f) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
  - g) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
  - h) un rappresentante designato dagli ambiti territoriali di caccia."
  4. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995, è sostituito dal seguente:

"3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere c), f) e g), sono quelle riconosciute a livello nazionale."

**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 7/1995)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: “dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “del piano faunistico-venatorio regionale”.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, è aggiunta la seguente: “h bis) sovrintendere alle attività di rilevazione faunistico venatoria svolte dagli ATC.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: “e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto:” sono sostituite dalle seguenti: “stabiliti dalla Giunta regionale.”.
4. Le lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 sono abrogate.
5. I commi 5 e 6 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 sono abrogati.
6. Al comma 7 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: “e del Comitato” sono soppresse.

**Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
2. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 la parola: “rilevanti” è soppresa.

**Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province” e “dei piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e “del piano faunistico-venatorio regionale”.
2. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, la parola: “Provincia” ovunque presente è sostituita dalla seguente: “Regione”.
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “sotto la vigilanza del personale provinciale,” sono aggiunte le seguenti: “che può delegare le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37,”.
4. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: “le Province” e “possono” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “la Regione” e “può”.
5. Al comma 10 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: “Le Province provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione provvede”.
6. Al comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
7. Al comma 13 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: “dei piani faunistico-venatori provinciali” sono

sostituite dalle seguenti: “del piano faunistico-venatorio regionale”.

**Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “polizia provinciale che può altresì delegare anche le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37”.
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:  
“4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica gli ATC attuano il programma di gestione di cui al comma 1.”.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, è aggiunto il seguente:  
“5 bis. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica la Regione può autorizzare gare e prove cinofile previo assenso del soggetto gestore.”.

**Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995, è sostituito dal seguente:  
“1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, può istituire, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della superficie dei fondi medesimi, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, prioritariamente all'interno di ZRC o di aree comunque già precluse all'esercizio venatorio. Con l'atto istitutivo la Regione approva il progetto relativo.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:  
“1 bis. Le zone di ricerca e sperimentazione faunistica di cui al comma 1 sono istituite con le procedure di cui all'articolo 12. In tali zone è posto il divieto di caccia.”.
3. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995 sono abrogati.

**Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:  
“1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dall'ATC con una estensione superiore ai 50 ettari, e non siano delimitate da recinzione, nei termini

previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali dettati dall'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio regionale.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: “le Province determinano” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione determina”.
3. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: “le Province provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione provvede”.
4. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
5. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: “I piani faunistico-venatori provinciali determinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il piano faunistico-venatorio regionale determina”.
6. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 14 e per l'istituzione delle zone di cui all'articolo 33”.
7. Al comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può”.

#### **Art. 12**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: “Le province” e “autorizzano” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “La Regione” e “autorizza”.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: “le province possono” e “10” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “la Regione può” e “15”.
3. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
4. Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

#### **Art. 13**

*(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 le parole: “Le province autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”.
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: “provincia”, ove presente, è sostituita dalla seguente: “Regione”.
3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
4. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

#### **Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'ATC stesso. E' facoltà di ogni ATC applicare una maggiorazione, fino ad un massimo del 5 per cento della quota di iscrizione, per il pagamento effettuato oltre il 30 giugno.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Regione nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Regione decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC.”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Per l'iscrizione ad un ATC regionale, il cacciatore non residente nella regione Marche, previa dichiarazione di rinuncia all'ATC di residenza, può presentare domanda di iscrizione all'ATC prescelto entro i termini e con le modalità di cui al comma 3. L'accoglimento della richiesta consente l'esercizio dell'attività venatoria in tale ambito secondo quanto previsto dal calendario venatorio regionale.

4 ter. Ogni anno l'iscrizione all'ATC è confermata, per i cacciatori residenti, con il versamento della quota annuale che ha validità sino al 29 giugno dell'anno successivo, mentre, per i cacciatori non residenti, la validità decorre dalla data del pagamento della quota e fino al 30 luglio dell'anno successivo.”.
4. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'ATC annualmente stabilisce inoltre il numero di giornate di caccia per l'avifauna migratoria, nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio.”.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“5 bis. L'ATC annualmente può prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC, per coloro che risiedono fuori regione e in base all'opzione della forma di caccia richiesta.”.
6. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: “ammissibili nelle Marche regolamentandone

l'accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15" sono soppresse.

### Art. 15

*(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 01 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e all'applicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) l'assemblea composta da 40 componenti di cui n. 15 in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, n. 15 in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e n. 10 in rappresentanza delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;"
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, le parole: "dei rappresentanti delle associazioni venatorie" sono soppresse.
4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) le modalità di elezione del presidente e dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie, professionali agricole e protezionistiche, all'interno del comitato di gestione, nonché la nomina del revisore unico;"
5. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è aggiunta la seguente:

"c bis) le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti il comitato di gestione."
6. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"4. I rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni protezionistiche, in seno all'assemblea, sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, ammesse in veste di socio ordinario, in base al principio di rappresentatività e sono in totale in numero di 40."
7. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:

"4 ter. Lo statuto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Regione, che ne può richiedere modifiche o integrazioni, nei successivi sessanta giorni, in caso di difformità rispetto allo statuto tipo. Decorso tale termine, la Regione ne pronuncia con provvedi-

mento motivato l'annullamento o, sempre con provvedimento motivato, l'esecutività.

4 quater. Compete altresì alla Regione il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'assemblea."

### Art. 16

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dai seguenti:

"2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da:

  - a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale;
  - b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
  - c) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;
  - d) due rappresentanti della Regione residenti nei comuni ricadenti nel territorio degli ATC, di cui almeno uno residente nei comuni delle Unioni montane.

2 bis. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono eletti dall'assemblea, in base al principio di rappresentatività nel territorio.

2 ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina i rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 2, di cui almeno uno individuato tra soggetti residenti nei comuni dell'Unione montana il cui territorio ricade, anche parzialmente, in quello dell'ATC di riferimento, che, a partire dalla loro accettazione, automaticamente entrano a far parte del comitato di gestione dell'ATC."
2. Al comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, le parole: "di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale" sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"3 ter. Il Presidente può restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi, il mandato si intende espletato qualora abbia raggiunto la durata minima di sei mesi."
4. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è abrogato.
5. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di inerzia ed in tutti i casi in cui si rilevano violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie ovvero inadempienze ai compiti di cui all'articolo 19 o alla disciplina regionale di cui all'articolo 16, la Regione diffida il comitato di gestione a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro i termini, la Regione provvede alla nomina di un Commissario, con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 2. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il rego-

lare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un Commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati. Gli oneri derivanti dall'attivazione degli interventi sostitutivi sono a carico dell'ATC medesimo.”.

### **Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/1995)*

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale” e la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “pianificazione quinquennale,” sono aggiunte le seguenti: “oltre ad una relazione sulla gestione delle aree di cui all'articolo 10 bis,” e la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
3. Ai commi 5 e 8 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: “tecnica” è soppressa.
4. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“7. Gli ATC provvedono, tramite il comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi danni, mediante fornitura di materiale idoneo, con le risorse allo scopo previste dall'articolo 41 di questa legge. Per le stesse finalità provvedono, altresì, all'erogazione di contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 della legge 157/1992.”.
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“7 bis. La Giunta regionale approva un regolamento recante i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7, prevedendo se necessario l'intervento di risorse proprie dell'ATC, derivanti dalle quote annuali versate dagli associati, al fine di concorrere al risarcimento del danno per l'eventuale quota residua oltre il limite del “de minimis”, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.”.

### **Art. 18**

*(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, le parole: “trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre di ogni anno”.
2. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, la

parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione provvede entro il 15 febbraio di ogni anno a valutare la richiesta. La richiesta è accolta sino alla disponibilità di superficie riservata dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale per i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.”.

4. Al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme”, sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle capezzagne e delle fasce di rispetto dei fossi e corsi d'acqua permanenti”.

### **Art. 19**

*(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: “Le province autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”.
2. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.
3. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: “Le province” e “autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e “autorizza”.

### **Art. 20**

*(Modifica all'articolo 24 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 7/1995, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

### **Art. 21**

*(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2 La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree

protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui a questo comma non costituiscono attività venatoria.”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti in almeno un ambito territoriale di caccia della regione, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dalla polizia provinciale o dal personale del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie e degli agenti dei corpi di polizia locale.”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonché le modalità di abilitazione.

3 ter. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 destinati al consumo alimentare sono sottoposti ai necessari controlli igienico-sanitari. Le carni che all'esito dei controlli non risultano infette da patologia possono essere destinate al consumo alimentare medesimo.”.

5. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, le parole: “Le province” e “possono” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “La Regione” e “può”.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia.”.

#### **Art. 22**

*(Modifica all'articolo 26 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 7/1995, la pa-

rola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

#### **Art. 23**

*(Modifica all'articolo 26 bis della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 7/1995, le parole: “Le Province assicurano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione assicura”.

#### **Art. 24**

*(Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, le parole: “provincia di residenza” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

#### **Art. 25**

*(Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)*

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è inserita la seguente:  
“b bis) le modalità di recupero dei capi feriti;”.

#### **Art. 26**

*(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “, fissato dalla provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e” sono sostituite dalle seguenti: “di 25,00 euro”.

3. Al comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, le parole: “Le province organizzano” e “informano” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “La Regione organizza” e “informa”.

4. Al comma 12 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, le parole: “provincia nel cui territorio il candidato risiede” sono sostituite dalle seguenti: “struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”.

#### **Art. 27**

*(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio, in formato cartaceo e su supporto elettronico, non in via esclusiva, è predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria. E' fatta salva la facoltà del cacciatore di scegliere la tipologia di tesserino da utilizzare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione in attua-

zione della normativa statale relativa al prelievo di determinate specie.”.

### **Art. 28**

*(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:  
“a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq ed un piano di calpestio non più alto di 3 metri da terra;”.
3. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “durante tutto l'anno del suolo,” sono inserite le seguenti: “fatta eccezione del periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto per le attività di manutenzione e ripristino del sito di appostamento e”.
4. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.
5. Il comma 5 bis dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è abrogato.
6. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:  
“5 ter. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 5 provvede al versamento della relativa tassa di concessione annuale entro e non oltre il 31 luglio; la ricevuta del versamento è trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 agosto successivo.”.
7. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 sono sostituiti dai seguenti:  
“8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente. La distanza è misurata dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore di questa legge.  
9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate che abbiano scelto la forma esclusiva di caccia di tipo B da appostamento fisso, solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno previsto per minuta selvaggina e dal capanno principale per colombacci e entro un raggio di metri 300 dal capanno principale per acquatici.  
10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo

ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e per minuta selvaggina collocata a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici salvo quanto previsto al comma 20.”.

8. Al comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis” sono soppresse.
9. Al comma 13 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: “Le province autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”.
10. Al comma 16 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: “, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18” sono soppresse.
11. Il comma 17 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:  
“17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 200 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta) e dal capanno principale per colombacci, a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per acquatici, salvo quanto previsto dai commi 10 e 20.”.
12. Dopo il comma 18 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:  
“18 bis. L'appostamento fisso alla minuta selvaggina può essere costituito da un appostamento fisso e da massimo un capanno sussidiario, posto ad una distanza massima di metri 50, fermo restando il divieto dell'utilizzo contemporaneo dei capanni.”.
13. Al comma 20 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è aggiunto infine il seguente periodo: “Nella parte esterna del capanno principale dell'appostamento fisso autorizzato deve essere apposto il numero dell'autorizzazione dello stesso, a cura del cacciatore titolare e in forma libera ma leggibile ed indelebile.”.

### **Art. 29**

*(Sostituzione dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995)*

1. L'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:  
“Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici)  
1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia all'avifauna migratoria esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31.  
2. La distanza degli appostamenti fissi storici da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 500 metri, misurati dal capanno principale.”.

### **Art. 30**

*(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 le parole: “anellini inamovibili rilasciati dalle province”

sono sostituite dalle seguenti: “anello inamovibile rilasciato dalla Regione”.

2. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e al comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 la parola: “anellino” è sostituita dalla seguente: “anello”.

### **Art. 31**

*(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: “Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione istituisce” e le parole: “ne affidano” sono sostituite dalle seguenti: “ne affida”.
2. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: “dai piani faunistico-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria” sono sostituite dalle seguenti: “dal piano faunistico-venatorio regionale”.
3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

“2 quater. Qualora l'istituzione delle ZAC sia richiesta dagli ATC e sia riferita ad una superficie territoriale superiore a 50 ettari senza recinzione, si applica la procedura prevista dall'articolo 12.

2 quinquies. Le ZAC senza sparo possono essere istituite, oltre che nei territori di caccia programmata, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale e sentiti i rispettivi soggetti gestori, anche nelle oasi di protezione faunistica, nelle zone di popolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nelle aree di rispetto, nelle zone di ricerca e sperimentazione faunistica e nelle foreste demaniali regionali. Per l'istituzione delle ZAC senza sparo nelle aree protette ai sensi della legge 394/1991 è necessario l'atto di assenso del soggetto gestore.”.

4. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

### **Art. 32**

*(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)*

1. La rubrica dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “(Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria)”.
2. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: “Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i” sono sostituite dalle seguenti: “Ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei” e il secondo periodo del comma medesimo è soppresso.

### **Art. 33**

*(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 7/1995)*

1. Alla lettera uu) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, le parole: “provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Regione e ad esclusione dell'attività di controllo faunistico di cui all'articolo 25 e della caccia di selezione al cinghiale secondo quanto definito dalle disposizioni di specifici atti che regolamentano la fattispecie”.
2. Dopo la lettera uu) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente: “uu bis) durante l'esercizio venatorio usare, detenere o trasportare a bordo di veicoli di qualunque genere, per raggiungere il luogo di caccia, visori notturni e termici per la ricerca della fauna selvatica, fatte salve le attività consentite dalla legge, autorizzate dalla Regione, le attività di controllo e di prelievo della specie cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale;”.

### **Art. 34**

*(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 7/1995)*

1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente: “r bis) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq);”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente: “5 bis. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera r bis) del comma 1, è disposta la sospensione, per il periodo di un anno, del tesserino di caccia di cui all'articolo 29.”.

### **Art. 35**

*(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e può prevedere anche risorse integrative destinate alle finalità previste dalle lettere c bis) e d) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio”.
2. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'alinea le parole: “Il fondo di cui al comma 1 è ripartito” sono sostituite con le seguenti: “La quota del fondo di cui al comma 1 derivante dalle entrate previste dall'articolo 35 è ripartita”;
  - b) alla lettera a) le parole: “32 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “26 per cento”;
  - c) alla lettera c) le parole: “14 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”;

- d) alla lettera d) le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e dopo la parola: “Caccia” sono aggiunte le seguenti: “per le spese sostenute per l’esercizio delle altre funzioni previste da questa legge”.
3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente:  
“c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dell’articolo 34, comma 1, di cui almeno il 20 per cento va destinato alla prevenzione;”.
4. Il comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:  
“4. La Giunta regionale determina criteri e modalità concernenti:  
a) l’utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 3 per le funzioni regionali;  
b) la concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3;  
c) il riparto delle risorse di cui alla lettera c bis) del comma 3, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per l’indennizzo dei medesimi.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:  
“4 bis. Ad integrazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, lettera c bis), è istituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all’articolo 34, comma 1, finanziato con le risorse regionali.  
4 ter. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, eventuali richieste di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all’articolo 34, comma 1, alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento regionale di cui all’articolo 19, comma 7 bis, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

### Art. 36

*(Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 7/1995)*

1. L’articolo 42 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:  
“Art. 42 (Disposizioni finanziarie)  
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e Pesca), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, la spesa massima di:  
a) euro 3.161.564,99 per l’anno 2024;  
b) euro 3.411.564,99 per l’anno 2025;  
c) euro 2.481.564,99 per l’anno 2026.  
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:

a) con riferimento all’anno 2024:

- 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all’articolo 35, iscritte nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2024/2026 e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;
- 2) per euro 1.480.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

b) con riferimento all’anno 2025:

- 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all’articolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell’entrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;
- 2) per euro 1.730.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa;

c) con riferimento all’anno 2026:

- 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all’articolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell’entrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;
- 2) per euro 800.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa.

3. Con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e spesa sulla base dell’effettivo andamento degli introiti derivanti dall’applicazione di questa legge.”.

2. Per effetto del comma 1 sono azzerate le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, di cui alla voce “Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura” della Tabella E allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)) e sono conseguentemente aumentate di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 100.000,00 per l’anno 2026 le autorizzazioni di spesa relative alla l.r. 7/1995 della Tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

**Art. 37***(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 41, comma 4, della l.r. 7/1995, come sostituito da questa legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale:
  - a) provvede alla nomina di un Commissario straordinario per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge;
  - b) approva lo statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge;
  - c) adotta gli atti di cui agli articoli 7 bis, comma 4, e 19, comma 7 bis, della l.r. 7/1995, come modificati da questa legge;
  - d) determina i criteri e le modalità per l'istituzione delle ZAC senza sparo di cui all'articolo 33, comma 2 quinquies, della l.r. 7/1995, come inserito da questa legge.
3. Nelle more dell'approvazione degli atti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nonché gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle medesime.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui alla lettera b) del comma 2, l'assemblea dell'Ambito territoriale di caccia approva il relativo statuto, che diviene esecutivo secondo le modalità previste dal comma 4 ter dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, come aggiunto da questa legge.
5. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di cui alla lettera a) del comma 2 avvia le procedure per la costituzione dell'assemblea di ciascun Ambito territoriale di caccia, secondo quanto previsto all'articolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge.
6. La costituzione dei comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia previsti all'articolo 18 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, ha luogo entro i trenta giorni successivi alla costituzione della relativa assemblea.
7. Il Presidente ed i componenti degli organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, cessano di svolgere le rispettive funzioni il giorno successivo a quello della costituzione dei nuovi organi, secondo le modalità previste da questo articolo.
8. Agli appostamenti fissi storici disciplinati all'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 esistenti da almeno trent'anni alla data di entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi la distanza, non inferiore a 200 metri da altro appostamento fisso, di cui al com-

ma 2 dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995, nel testo previgente del medesimo articolo.

**Art. 38***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.*

Ancona, 24 giugno 2024

Il Presidente della Giunta regionale  
(Francesco Acquaroli)

---

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2003 IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2003 E' ALTRESI' PUBBLICATO IL TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA.

---

**NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 18 dicembre 2023, n. 243;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente in data 13 maggio 2024;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali approvato in data 29 marzo 2024;
- Parere espresso dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;
- Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 giugno 2024, n. 152.

**TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA, CHE SONO STAMPATE IN NERETTO.**

Avvertenza:

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

**(Finalità)**

1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive Comunitarie e dalle convenzioni internazionali.

2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale, nell'interesse della Comunità internazionale, nazionale e regionale.
3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole.
4. È obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale.
5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana e a sostegno del settore **al fine di perseguire un'equilibrata e armonica presenza di fauna selvatica sul territorio regionale anche a riguardo dell'ambiente e delle attività umane che vi si svolgono.**

Art. 2  
(Esercizio delle funzioni)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.
2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite **alla Regione**. In particolare la **Regione** provvede:
  - a) alla protezione della fauna del proprio territorio;
  - b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;
  - c) al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica. **A tal fine la Regione si dota di una banca dati redatta dall'Osservatorio faunistico regionale, aggiornata annualmente e finalizzata a rendere pubblica:**
    - 1) l'attività gestionale degli Ambiti e delle Aziende faunistico-venatorie;
    - 2) la presenza delle specie faunistiche;
    - 3) la produttività delle zone di ripopolamento e cattura.
3. *(comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13).*
4. **La Regione, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire la commissione per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.**
6. *(comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13).*
7. In caso di inadempienze degli ATC nell'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la **Regione**, previa diffida, (...) interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi **e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 6.**

Art. 3  
(Pianificazione faunistico-venatoria)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita:
  - a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali:

- 1) oasi di protezione faunistica;
  - 2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia;
  - 3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia;
  - 4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;
  - 5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia;
  - 6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
  - 7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un'effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica;
  - 8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
- b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie (AATV), di cui all'articolo 13.
2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.
3. *(comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13).*
- 4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo della sua validità. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano resta efficace la pianificazione preesistente.**
5. *(comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13).*
6. *(comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13).*

#### Art. 4

(Criteri e indirizzi regionali)

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti:
  - a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;
  - b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico;
  - c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;
  - d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
  - e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale;
  - f) gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati;

g) gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;

h) gli indirizzi per le attività svolte dall'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7-bis;

i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

3. Nell'atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all'articolo 3. Tale atto è corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali.

#### Art. 5

(Ambiti provinciali)

1. Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale sono articolati per comprensori omogenei e contengono:

a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;

b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali;

c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto **e la loro superficie singola e totale per ambito**;

d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione;

e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione;

f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi;

h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati;

i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992.

2. Il piano faunistico venatorio regionale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all'articolo 4:

a) dalla valutazione di incidenza;

b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS).

#### Art. 6

(Modalità di approvazione dei piani faunistico-venatori provinciali)

*(articolo abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13)*

## Art. 7

**(Commissione consultiva regionale)**

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione (...) consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.

**2. La Commissione è composta da:**

- a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato;
- c) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
- d) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
- e) un rappresentante delle Province marchigiane;
- f) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- g) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
- h) un rappresentante designato dagli ambiti territoriali di caccia.

**3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere c), f) e g), sono quelle riconosciute a livello nazionale.**

4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 7-bis

**(Osservatorio faunistico regionale)**

1. È istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di:

- a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio;
- b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna;
- c) monitorare l'applicazione **del piano faunistico-venatorio regionale**;
- d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste;
- e) verificare l'entità e gli effetti del prelievo venatorio;
- f) promuovere l'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;
- g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio e sui piani di abbattimento selettivi ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
- h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie;

**h bis) sovrintendere alle attività di rilevazione faunistico venatoria svolte dagli ATC.**

2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell'OFR.

3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l'OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato.

3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'OFR può operare in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25 della legge regionale 12

giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, della L.R. 5 agosto 1992, n. 34, della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e della L.R. 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia.

4. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi **stabiliti dalla Giunta regionale**.

a) **(lettera abrogata)**

b) *(lettera abrogata dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13)*

c) **(lettera abrogata)**

d) **(lettera abrogata)**

e) **(lettera abrogata)**

f) **(lettera abrogata)**

g) **(lettera abrogata)**

5. **(comma abrogato)**

6. **(comma abrogato)**

7. I componenti dell'OFR (...) operano a titolo gratuito.

## TITOLO II

### Zone di protezione speciale della fauna

#### Art. 8

##### (Oasi di protezione)

1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare.

3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

4. Le oasi di protezione sono istituite **dalla Regione** e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.

5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono gli ambiti territoriali di caccia, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.

5-bis. La gestione delle oasi è affidata all'ATC sulla base di uno specifico piano di gestione, approvato dalla Regione. il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Regione un programma annuale delle attività, corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Regione, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma si intende approvato. La Regione svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali.

6. La Regione, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare la cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino

danni (...) alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente.

7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati.

8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede.

#### Art. 9

##### (Zone di ripopolamento e cattura)

1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione.

2. Le ZRC sono istituite **dalla Regione**, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e **del piano faunistico-venatorio regionale**, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC, nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell'intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell'ATC.

4. La gestione delle ZRC è affidata all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla **Regione**. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla **Regione** un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La **Regione**, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l'atto di concessione della zona o in base agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La **Regione** svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l'esecuzione dei programmi gestionali, la **Regione**, previa diffida, revoca la concessione.

5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, **che può delegare le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37**, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4.

6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale.

7. L'attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell'ISPRA.

8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell'ATC in territori ove si ravvede l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

9. Nelle ZRC la **Regione**, d'intesa con il soggetto gestore **può** autorizzare prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna.

10. **La Regione provvede** all'attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie.

11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate **dalla Regione**, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria.

12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

13. Nel periodo di vigenza **del piano faunistico-venatorio regionale** le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi.

#### Art. 10

(Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti **dalla Regione** anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11.

2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti.

3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della **polizia provinciale che può altresì delegare anche le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37.**

**4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica gli ATC attuano il programma di gestione di cui al comma 1.**

5. Nei centri di cui al comma 1 è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

**5 bis. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica la Regione può autorizzare gare e prove cinofile previo assenso del soggetto gestore.**

#### Art. 10-bis

(Aree di rispetto)

1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.

2. Gli ATC comunicano alla Regione la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell'area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini.

3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria.

4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all'esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell'articolo 34.

## Art. 11

(Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica)

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, può istituire, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della superficie dei fondi medesimi, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, prioritariamente all'interno di ZRC o di aree comunque già precluse all'esercizio venatorio. Con l'atto istitutivo la Regione approva il progetto relativo.

1 bis. Le zone di ricerca e sperimentazione faunistica di cui al comma 1 sono istituite con le procedure di cui all'articolo 12. In tali zone è posto il divieto di caccia.

2. (comma abrogato)

3. (comma abrogato)

4. (comma abrogato)

5. (comma abrogato)

6. (comma abrogato)

7. (comma abrogato)

8. (comma abrogato)

9. (comma abrogato)

10. (comma abrogato)

## Art. 12

(Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale)

1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dall'ATC con una estensione superiore ai 50 ettari, e non siano delimitate da recinzione, nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali dettati dall'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio regionale.

2. Con l'atto istitutivo la Regione determina il perimetro delle aree di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante:

a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati;

b) pubblicazione per estratto nel BUR;

c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'area non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, la Regione provvede alla istituzione delle aree di cui al comma 1.

5. La Regione può destinare ad altro uso, nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio, le aree che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale determina le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10-bis e 11 e stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 14 e per l'istituzione delle zone di cui all'articolo 33.

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, **la Regione può** costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

TITOLO III  
(Strutture di iniziativa privata)

Art. 13  
(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. **La Regione**, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'articolo 3, comma 1, lettera b), **autorizza**:

a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica;

b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola;

c) (*Lettera abrogata dall'art. 13, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*).

2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all'irradiazione della fauna selvatica, **la Regione può** includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al **15** per cento dell'estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l'esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza.

3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie debbono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all'articolo 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla **Regione**. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle relative specie. Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili l'immissione e l'abbattimento, senza limitazione di capi, di fauna selvatica di allevamento per l'intera durata della stagione venatoria, nonché la gestione degli ungulati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27-bis.

6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere di preferenza con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio.

7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 può essere praticato nelle forme di cui all'articolo 27, indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore.

8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione **regionale**.

9. Il Consiglio regionale determina con regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione.

10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

#### Art. 14

(Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)

1. **La Regione autorizza** la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
3. **La Regione** ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la **Regione**, entro il mese di novembre di ogni anno, Comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.
4. L'autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.
5. In particolare, la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:
  - a) non rispetti il diritto di prelazione della **Regione**;
  - b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.
6. **La Regione**, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

### TITOLO IV

#### Gestione programmata della caccia

#### Art. 15

(Ambiti territoriali di caccia - A.T.C.)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.
2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC.
3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole della maggioranza dei membri dell'assemblea degli ATC medesimi.
4. L'accesso all'ATC per l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;
  - b) residenti nella provincia;
  - c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;

d) residenti nella regione;

e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge. Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria alle stesse condizioni previste per i residenti nella Regione Marche.

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC.

#### Art. 16

(Iscrizione nell'ATC)

1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.

**2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'ATC stesso. E' facoltà di ogni ATC applicare una maggiorazione, fino ad un massimo del 5 per cento della quota di iscrizione, per il pagamento effettuato oltre il 30 giugno.**

3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 30 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell'indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC.

**4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Regione nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Regione decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC.**

**4 bis. Per l'iscrizione ad un ATC regionale, il cacciatore non residente nella regione Marche, previa dichiarazione di rinuncia all'ATC di residenza, può presentare domanda di iscrizione all'ATC prescelto entro i termini e con le modalità di cui al comma 3. L'accoglimento della richiesta consente l'esercizio dell'attività venatoria in tale ambito secondo quanto previsto dal calendario venatorio regionale.**

**4 ter. Ogni anno l'iscrizione all'ATC è confermata, per i cacciatori residenti, con il versamento della quota annuale che ha validità sino al 29 giugno dell'anno**

**successivo, mentre, per i cacciatori non residenti, la validità decorre dalla data del pagamento della quota e fino al 30 luglio dell'anno successivo.**

5. L'iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell'ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere inferiore ad euro 50,00. Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all'ATC rispetto a quella stabilita. L'ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC o della regione e in base all'opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore. In deroga a quanto previsto al comma 3, l'ATC può prevedere l'iscrizione giornaliera degli ospiti ammessi al prelievo del cinghiale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 27-bis, subordinatamente al versamento di una quota stabilita annualmente dall'ATC stesso. **L'ATC annualmente stabilisce inoltre il numero di giornate di caccia per l'avifauna migratoria, nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio.**

**5 bis. L'ATC annualmente può prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC, per coloro che risiedono fuori regione e in base all'opzione della forma di caccia richiesta.**

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti (...).

#### Art. 17

(Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia)

01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. **In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e all'applicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).**

1. Sono organi di ciascun ambito territoriale:

a) **l'assemblea composta da 40 componenti di cui n. 15 in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, n. 15 in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e n. 10 in rappresentanza delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;**

b) il presidente;

c) il comitato di gestione;

d) il revisore unico.

2. **Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.**

3. Lo statuto disciplina:

a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea (...);

**b) le modalità di elezione del presidente e dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie, professionali agricole e protezionistiche, all'interno del comitato di gestione, nonché la nomina del revisore unico;**

c) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti;

**c bis) le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti il comitato di gestione.**

**4. I rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni protezionistiche, in seno all'assemblea, sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, ammesse in veste di socio ordinario, in base al principio di rappresentatività e sono in totale in numero di 40.**

4-bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni.

**4 ter. Lo statuto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Regione, che ne può richiedere modifiche o integrazioni, nei successivi sessanta giorni, in caso di difformità rispetto allo statuto tipo. Decorso tale termine, la Regione ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento o, sempre con provvedimento motivato, l'esecutività.**

**4 quater. Compete altresì alla Regione il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'assemblea.**

#### Art. 18

(Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia)

1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo.

**2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da:**

**a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale;**

**b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;**

**c) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;**

**d) due rappresentanti della Regione residenti nei comuni ricadenti nel territorio degli ATC, di cui almeno uno residente nei comuni delle Unioni montane.**

**2 bis. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono eletti dall'assemblea, in base al principio di rappresentatività nel territorio.**

**2 ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina i rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 2, di cui almeno uno individuato tra soggetti residenti nei comuni dell'Unione montana il cui territorio ricade, anche parzialmente, in quello dell'ATC di riferimento, che, a partire dalla loro accettazione, automaticamente entrano a far parte del comitato di gestione dell'ATC.**

3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

3-bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale (...).

**3 ter. Il Presidente può restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi, il mandato si intende espletato qualora abbia raggiunto la durata minima di sei mesi.**

**4. (comma abrogato)**

*5. (comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51)*

6. In caso di inerzia ed in tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie ovvero inadempienze ai compiti di cui all'articolo 19 o alla disciplina regionale di cui all'articolo 16, la Regione diffida il comitato di gestione a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro i termini, la Regione provvede alla nomina di un Commissario, con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 2. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un Commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati. Gli oneri derivanti dall'attivazione degli interventi sostitutivi sono a carico dell'ATC medesimo.

7. (comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51)

#### Art. 19

(Compiti dei comitati di gestione)

1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio **regionale**, presentano alla **Regione** a un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti:

a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali;

b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata;

c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fauna.

2. La **Regione**, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio **regionale**, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione.

3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, **oltre ad una relazione sulla gestione delle aree di cui all'articolo 10 bis**, alla **Regione**, che può richiederne la revisione in caso di difformità.

4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.

5. La **Regione** esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione (...) di cui all'articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica.

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

**7. Gli ATC provvedono, tramite il comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi danni, mediante fornitura di materiale idoneo, con le risorse allo scopo previste dall'articolo 41 di questa legge. Per le stesse finalità provvedono, altresì, all'erogazione di contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 della legge 157/1992.**

**7 bis. La Giunta regionale approva un regolamento recante i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7, prevedendo se necessario l'intervento di risorse proprie dell'ATC, derivanti dalle quote annuali versate dagli associati, al fine di concorrere al risarcimento del danno per l'eventuale quota residua oltre il limite del "de minimis", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.**

8. La **Regione** verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio regionale.

#### Art. 20

(Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli)

1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli.

2. *(comma abrogato dall'art. 7, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7)*

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi culturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2.

4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC.

#### Art. 21

(Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia)

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro il **31 dicembre di ogni anno**, richiesta motivata alla **Regione**, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso.

**2. La Regione provvede entro il 15 febbraio di ogni anno a valutare la richiesta. La richiesta è accolta sino alla disponibilità di superficie riservata dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale per i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.**

3. Il divieto di esercitare l'attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza è dichiarata dalla **Regione**.

4. La Giunta regionale determina le modalità per la delimitazione dei confini dei fondi nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dei commi 1 e 2.
5. L'esercizio venatorio è vietato e chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonché da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.
6. I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
8. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme **ad eccezione delle capezzagne e delle fasce di rispetto dei fossi e corsi d'acqua permanenti**; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione del seme fino alla data del raccolto, vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati dalla Giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni Provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
9. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito allo stato brado o semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi se trattasi di bovini ed equini.

## TITOLO V

### Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attività venatoria

#### Art. 22

(Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo)

1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche, nonché i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché a prelevare le uova, nidi e piccoli nati.
2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia può inoltre, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, rilasciare autorizzazioni a svolgere attività di cattura temporanea per l' inanellamento degli uccelli a scopo scientifico a coloro che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e che abbiano superato il relativo esame finale.
3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare gli ATC che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all'attività di cattura per l' inanellamento e la cessione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall'articolo 4, comma

- 4, della legge n. 157 del 1992 ed è gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati.
4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall'estero è vietata se non si dimostra la lecita provenienza.
5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 gli ATC utilizzano personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libertà, si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici.
7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.

Art. 23  
(Allevamenti)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo.
2. **La Regione autorizza** l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1.
3. Il titolare di un'impresa agricola può impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice Comunicazione alla **Regione**, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4.
4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività cinotecniche nel rispetto delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinate, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiamo.
5. La **Regione**, nell'ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, **autorizza** l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia.
6. *(comma abrogato dall'art. 20, L.R. 18 luglio 2011, n. 15)*

Art. 24  
(Attività di tassidermia e imbalsamazione)

1. L'amministrazione **regionale** rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.
2. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
  - a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;
  - b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali;
  - c) alla fauna domestica.
3. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che

comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

4. All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l'interessato è tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

5. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al comma 3.

6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L'amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno.

#### Art. 25

##### (Controllo della fauna selvatica)

1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità.

**2. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui a questo comma non costituiscono attività venatoria.**

**2-bis. (comma abrogato)**

**3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti in almeno un ambito territoriale di caccia della regione, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dalla polizia provinciale o dal personale del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie e degli agenti dei corpi di polizia locale.**

**3 bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonché le modalità di abilitazione.**

**3 ter. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 destinati al consumo alimentare sono sottoposti ai necessari controlli igienico-sanitari. Le carni che all'esito dei controlli non risultano infette da patologia possono essere destinate al consumo alimentare medesimo.**

4. La **Regione**, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, **può** autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture Provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.

**4 bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia.**

#### Art. 26

(Controllo sanitario della fauna)

1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.

2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della Provincia per i necessari accertamenti che può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari.

3. In caso di epizoozia, la **Regione**, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

#### Art. 26-bis

(Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà)

1. La **Regione assicura** la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine, in ogni provincia è costituito un centro di recupero degli animali selvatici (CRAS).

2. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché le modalità operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali rinvenuti, feriti o debilitati, le attività di soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione degli animali.

### TITOLO VI

#### Esercizio dell'attività venatoria

#### Art. 27

(Esercizio venatorio)

1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, nonché il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia:

a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono ammessi all'esercizio venatorio nella Regione, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 7;

b) da appostamento fisso;

c) altre forme consentite dalla legge.

4. L'opzione per la forma di caccia deve essere comunicata alla Regione al conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio e quando viene ripresa l'attività venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l'opzione già presentata devono darne comunicazione alla **Regione**.

5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attività venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge n. 157 del 1992.

5-bis. *(comma abrogato dall'art. 3, L.R. 1° agosto 2012, n. 27).*

5-ter. *(comma abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7)*

6. *(comma abrogato dall'art. 22, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15)*

6-bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il berretto e la casacca ad alta visibilità. È consentito l'abbattimento del cinghiale in forma individuale con fucile ad anima liscia nelle aree non vocate alla presenza della specie medesima, individuate dal regolamento di cui all'articolo 27-bis e secondo le modalità di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale. Nelle stesse aree è consentito l'abbattimento occasionale del cinghiale senza l'ausilio del cane da seguita.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992.

8. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento.

9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all'articolo 14.

10. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali determinati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992.

#### Art. 27-bis

##### (Gestione venatoria degli ungulati)

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

3. In particolare, con l'atto di cui al comma 2, sono stabiliti:

a) la pianificazione territoriale mediante l'individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attività gestionale, compresi i prelievi;

b) le modalità di gestione e di prelievo;

**b bis) le modalità di recupero dei capi feriti;**

c) l'attività di controllo;

d) l'attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) le funzioni degli ATC.

4. (comma abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7)

5. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'OFR. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata.

6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Giunta regionale che si avvale della consulenza dell'ISPRA.

7. (comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7)

8. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati.

9. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere che nella attività di gestione degli ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono destinati alle attività di gestione degli ungulati e per le attività di prevenzione e di risarcimento dei danni causati all'agricoltura nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

#### Art. 28

##### (Abilitazione all'esercizio venatorio)

1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione regionale.

2. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca.

3. La **Regione** stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o inidoneità; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.

6. Le prove d'esame di cui al comma 3 consistono in una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e una prova orale, in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla Giunta regionale e secondo un programma approvato dalla Giunta medesima.

7. Ogni candidato è tenuto a versare alla **Regione**, quale rimborso spese di esame per l'abilitazione venatoria, un importo di **25,00 euro** comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.

8. La **Regione organizza** corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e **informa** sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante uso dell'arco e del falco.

10. È istituita una commissione regionale in ogni territorio in cui è presente un ufficio territoriale della struttura regionale competente in materia di caccia. Ogni commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni, ed è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia faunistico venatoria, che ne assume la presidenza;

b) tre componenti, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali o scienze forestali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;

c) quattro componenti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;

d) un dipendente della Regione con funzioni di segretario.

11. La commissione di cui al comma 1 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla **struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia**, deve essere allegato certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti, nonché il certificato di residenza.

13. È incompatibile il ruolo di componente di commissione con quello di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale.

#### Art. 29

(Tesserino di caccia)

1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino.

2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare:

a) le generalità del titolare;

b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'articolo 27, comma 3;

c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;

d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.

**4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio, in formato cartaceo e su supporto elettronico, non in via esclusiva, è predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria. E' fatta salva la facoltà del cacciatore di scegliere la tipologia di tesserino da utilizzare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione in attuazione della normativa statale relativa al prelievo di determinate specie.**

5. Il tesserino è personale; non può essere rilasciato più di un tesserino intestato alla stessa persona.

5-bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.

6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il Comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritirato.

7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della Regione, la Giunta regionale

provvede a trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.

8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia. L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

8-ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine di cui al comma 8-bis, è applicata una sanzione pari ad euro 50,00. Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla Regione l'elenco dei cacciatori inadempienti.

8-quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC. Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 27-bis, comma 2.

#### Art. 30

##### (Calendario venatorio regionale)

1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale.

2. Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere massimo giornaliero e l'eventuale carniere stagionale;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
- e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

3. Ogni cacciatore può allenare e utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza, categoria, compresi i meticci.

3-bis. Il numero massimo dei cani che possono essere utilizzati per la caccia al cinghiale è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27-bis;

3-ter. Nelle more della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 4, il calendario venatorio regionale può essere sottoposto alla procedura di Valutazione d'incidenza di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). In questo caso l'autorità competente all'effettuazione della Valutazione d'incidenza è la Regione in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 della L.R. 6/2007.

#### Art. 31

##### (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo)

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all'esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L'appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati **dalla Regione** in conformità alle disposizioni della

legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla L.R. n. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni:

**a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq ed un piano di calpestio non più alto di 3 metri da terra;**

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita.

4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, **fatta eccezione del periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto per le attività di manutenzione e ripristino del sito di appostamento** e salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla **Regione** e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio **regionale**, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno.

5-bis. **(comma abrogato)**

**5 ter. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 5 provvede al versamento della relativa tassa di concessione annuale entro e non oltre il 31 luglio; la ricevuta del versamento è trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 agosto successivo.**

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli di cui all'articolo 14, comma 12, legge n. 157 del 1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica.

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina.

**8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente. La distanza è misurata dal capanno**

principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate che abbiano scelto la forma esclusiva di caccia di tipo B da appostamento fisso, solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno previsto per minuta selvaggina e dal capanno principale per colombacci e entro un raggio di metri 300 dal capanno principale per acquatici.

10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e per minuta selvaggina collocata a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici salvo quanto previsto al comma 20.

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia (...). Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano.

13. **La Regione autorizza** il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento.

14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili.

15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100 dall'impianto.

16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. È considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale (...).

17. **Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 200 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta) e dal capanno principale per**

**colombacci, a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per acquatici, salvo quanto previsto dai commi 10 e 20.**

18. L'appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati.

**18 bis. L'appostamento fisso alla minuta selvaggina può essere costituito da un appostamento fisso e da massimo un capanno sussidiario, posto ad una distanza massima di metri 50, fermo restando il divieto dell'utilizzo contemporaneo dei capanni.**

19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1° ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.

20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra che possono essere poste al limite della distanza di rispetto. L'apposizione delle tabelle ad una distanza inferiore di quella di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto. **Nella parte esterna del capanno principale dell'appostamento fisso autorizzato deve essere apposto il numero dell'autorizzazione dello stesso, a cura del cacciatore titolare e in forma libera ma leggibile ed indelebile.**

#### **Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici)**

**1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia all'avifauna migratoria esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31.**

**2. La distanza degli appostamenti fissi storici da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 500 metri, misurati dal capanno principale.**

#### **Art. 32**

(Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento)

1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di **anello inamovibile rilasciato dalla Regione** anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 31, comma 1, di detenere nell'esercizio dell'attività venatoria un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere durante l'esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unità. Qualora

l'attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso.

5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla **Regione**, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla **Regione** del richiamo vivo o morto, munito di **anello**.

#### Art. 33

(Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile)

1. **La Regione istituisce** le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e **ne affida** la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. La superficie complessiva destinata all'istituto delle ZAC è stabilita **dal piano faunistico-venatorio regionale**. Le autorizzazioni concesse all'interno delle Aziende agriturismo-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non concorrono al raggiungimento delle citate superfici.

2-bis. Per l'istituzione delle ZAC è necessaria l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva. L'indennità è a carico del soggetto gestore della ZAC.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall'ente nazionale cinofilia italiana.

3. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.

**2 quater. Qualora l'istituzione delle ZAC sia richiesta dagli ATC e sia riferita ad una superficie territoriale superiore a 50 ettari senza recinzione, si applica la procedura prevista dall'articolo 12.**

**2 quinquies. Le ZAC senza sparo possono essere istituite, oltre che nei territori di caccia programmata, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale e sentiti i rispettivi soggetti gestori, anche nelle oasi di protezione faunistica, nelle zone di popolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nelle aree di rispetto, nelle zone di ricerca e sperimentazione faunistica e nelle foreste demaniali regionali. Per l'istituzione delle ZAC senza sparo nelle aree protette ai sensi della legge 394/1991 è necessario l'atto di assenso del soggetto gestore.**

4. Nelle ZAC in cui è previsto l'abbattimento deve essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento.

5. La **Regione**, all'interno delle ZAC, può effettuare il controllo ai sensi dell'articolo 25.

6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC.

## Art. 34

**(Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria)**

**1. Ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei** danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. (...)

2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia o al concessionario.

3-bis. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi).

3-ter. Sono esclusi dall'indennizzo di cui al comma 3-bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).

3-quater. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all'indennizzo di cui al comma 3-bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell'interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni.

3-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l'anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa.

3-sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3-bis a 3-quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016.

## Art. 34-bis

(Fondo per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale)

*(articolo abrogato dall'art. 11, comma 2, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28)*

## Art. 35

(Tasse di concessione regionale)

1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo:

- a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso;
- b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie;
- c) l'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
- d) l'abilitazione venatoria.

2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.

5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attività venatoria.

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni.

7. *(comma abrogato dall'art. 18, L.R. 10 aprile 2012, n. 7)*

#### Art. 36

##### (Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata:

a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è affidata, altresì, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; è affidata altresì alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della L.R. 19 luglio 1992, n. 29.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le guardie venatorie volontarie tale divieto è limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni.

5. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

#### Art. 37

##### (Guardie venatorie volontarie ed ecologiche)

1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame.

2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 è nominata dalla Provincia ed è composta da:

a) *(lettera abrogata dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13);*

- b) un funzionario della Regione;
  - c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all'articolo 38;
  - d) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella Provincia;
  - e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - g) un rappresentante dell'ente nazionale cinofilia italiana.
3. La commissione di cui al comma 2 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Ai componenti la commissione non è dovuta alcuna indennità.
5. La Giunta regionale stabilisce le materie oggetto di esame e determina le modalità di ammissione all'esame stesso, nonché la procedura del suo svolgimento.
6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, non sono soggetti all'esame di idoneità di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 29 del 1992.
7. Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie già abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla Provincia stessa.

#### Art. 38

(Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie)

1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia.

#### Art. 39

(Divieti e limitazioni)

1. È vietato:
- a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
  - b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;
  - c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della Giunta regionale, sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
  - d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
  - e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di Comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di Comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) trasportare, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L'attraversamento delle zone di divieto di cui alla lettera e) è consentito con armi da fuoco scariche;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, entro un massimo di mt. 50 dalle relative rive o argini;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*), salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione;

cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione e quelli già posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 635 del Codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;

gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una distanza di mille metri dagli stessi;

hh) ricorrere a forme di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici;

ii) utilizzare per l'esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall'articolo 13 della legge n. 157 del 1992;

ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione previsti dall'articolo 15, comma 7, della legge n. 157 del 1992, nonché in quelli individuati ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00;

nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all'articolo 21, comma 9;

oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere;

pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 23 della presente legge;

qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

rr) usare, durante l'esercizio venatorio, un numero di cani superiore a quello previsto dall'articolo 30, comma 11;

ss) usare petardi o attrezzi simili per scovare fauna selvatica;

tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui è vietata la caccia;

uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla **Regione e ad esclusione dell'attività di controllo faunistico di cui all'articolo 25 e della caccia di selezione al cinghiale secondo quanto definito dalle disposizioni di specifici atti che regolamentano la fattispecie;**

uu bis) durante l'esercizio venatorio usare, detenere o trasportare a bordo di veicoli di qualunque genere, per raggiungere il luogo di caccia, visori notturni e termici per la ricerca della fauna selvatica, fatte salve le attività consentite dalla legge, autorizzate dalla Regione, le attività di controllo e di prelievo della specie cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale;

vv) addestrare, condurre cani liberi o lasciarli incustoditi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per cani da pastore al seguito del bestiame;

zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l'esercizio venatorio.

Art. 40  
(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;

b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f);

c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g);

d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h);

e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i);

f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l);

g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere m) ed n);

h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o);

i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni;

l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z);

m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc);

n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee);

o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg);

p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ii);

q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm);

r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn);

**r bis) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq);**

s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera Reg. reg.) e lettera vv);

t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss);

u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt);

v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto;

z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro 75,00 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.

2. Per le violazioni di cui all'articolo 24, a norma dell'articolo 30, comma 2, legge n. 157 del 1992, si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992, è prevista la sospensione o la revoca della licenza di fucile per uso di caccia, è disposta altresì, per un periodo di pari durata, la sospensione del tesserino.

**5 bis. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera r bis) del comma 1, è disposta la sospensione, per il periodo di un anno, del tesserino di caccia di cui all'articolo 29.**

6. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge n. 157 del 1992 si osservano le procedure contemplate nella L.R. 5 luglio 1983, n. 16.».

## TITOLO VII

### Disposizioni finanziarie

#### Art. 41

#### (Ripartizione delle risorse)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione **e può prevedere anche risorse integrative destinate alle finalità previste dalle lettere c bis) e d) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio.**

2. *(comma abrogato dall'art. 11, comma 3, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28)*

3. **La quota del fondo di cui al comma 1 derivante dalle entrate previste dall'articolo 35 è ripartita** secondo le seguenti modalità:

a) **26 per cento** alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;

b) *(lettera abrogata dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13);*

c) **5 per cento** agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20;

**c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dell'articolo 34, comma 1, di cui almeno il 20 per cento va destinato alla prevenzione;**

d) **10 per cento** agli Ambiti Territoriali di Caccia **per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste da questa legge;**

e) *(lettera abrogata dall'art. 5, comma 3, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37)*

f) 4 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione.

**4. La Giunta regionale determina criteri e modalità concernenti:**

a) l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 3 per le funzioni regionali;

b) la concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3;

c) il riparto delle risorse di cui alla lettera c bis) del comma 3, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per l'indennizzo dei medesimi.

**4 bis.** Ad integrazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, lettera c bis), è istituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34, comma 1, finanziato con le risorse regionali.

**4 ter.** Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, eventuali richieste di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34, comma 1, alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 19, comma 7 bis, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 42** **(Disposizioni finanziarie)**

**1.** Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e Pesca), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, la spesa massima di:

a) euro 3.161.564,99 per l'anno 2024;

b) euro 3.411.564,99 per l'anno 2025;

c) euro 2.481.564,99 per l'anno 2026.

**2.** La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:

a) con riferimento all'anno 2024:

1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2024/2026 e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

2) per euro 1.480.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

b) con riferimento all'anno 2025:

1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

2) per euro 1.730.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa;

c) con riferimento all'anno 2026:

1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata e correlate alle risorse

iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

2) per euro 800.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa.

3. Con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e spesa sulla base dell'effettivo andamento degli introiti derivanti dall'applicazione di questa legge.”.

2. Per effetto del comma 1 sono azzerate le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, di cui alla voce “Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura” della Tabella E allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)) e sono conseguentemente aumentate di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 100.000,00 per l'anno 2026 le autorizzazioni di spesa relative alla l.r. 7/1995 della Tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

## TITOLO VIII

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 43

##### (Rapporto sull'attività di vigilanza)

1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all'articolo 33 della legge n. 157 del 1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito, nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate.

#### Art. 44

##### (Rinvio ed abrogazione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della L.R. n. 8 del 1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23.

2. Trascorso tale termine, autorizzazione a suo tempo rilasciata decade di diritto.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento concernente l'istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all'articolo 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nel regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme della legge n. 157 del 1992, le disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme Comunitarie vigenti.

5. Quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 15, dal comma 5 dell'articolo 16 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 27 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1995/1996.

6. La L.R. n. 8 del 1983, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 45  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2024-2026 riguardanti l'utilizzo di risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Marche. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026

**Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 925**

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2024 delle economie di spesa - 22° provvedimento

**Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 926**

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2024 delle economie di spesa - Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento - 22° provvedimento.

**Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 927**

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2024 delle economie di spesa - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 22° provvedimento.

**Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 928**

Art. 51 D.Lgs. 118/2011 - Variazioni concernenti l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato - 7° provvedimento

**AVVISO**

I testi delle delibere sono consultabili  
nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2024, n. 985**

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia forma domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2024-2025.

**DELIBERA**

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2024-2025, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo del prelievo specificatamente indicati nell'Allegato A, alla presente deliberazione;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2024-2025, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi delle specie Piccione di città (*Columba livia forma domestica*) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo specificatamente indicati nell'Allegato B, alla presente deliberazione;
3. di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo stabilito, per ciascuna delle specie in oggetto, anteriormente alla data di termine del prelievo prevista;
4. che al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministero per la Transizione Ecologica, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie oggetto della presente deroga;
5. che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e dell'art. 36 della L.R. n. 7/1995.
6. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Normativa di riferimento

- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea";
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
- D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
- Legge 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
- Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 "Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008;
- D.G.R. N. 1661/2020 – Intesa Stato Regioni Province autonome 28 novembre 2019 DPR n. 357/97 L.R. n.6/2007. Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- D.D. della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019.

**Motivazione**

Premesso che:

- le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare importanza nelle Marche, data la rilevante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- l'entità dei suddetti danni, ed in particolare quelli ascrivibili all'avifauna protetta e non cacciabile, tra cui figurano specie come lo Storno, il Piccione di città e la Tortora dal collare, è tale da determinare situazioni di criticità a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio;

La Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e dopo aver richiesto parere all'ISPRA, a seguito di un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, può autorizzare il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- le specie che formano oggetto di prelievo;
- i mezzi di prelievo autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- i soggetti autorizzati al prelievo;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- il monitoraggio e i controlli che saranno effettuati.

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 19 bis nella parte in cui prevede:
  - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
  - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
  - al comma 6 bis, che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Considerata, inoltre, per la specie Storno la seguente bibliografia aggiornata:

- "Keller V., Herrando S., Vorisek P., Franch M., Kipson M., Milanese P., Marti D., Anton M., Klanova A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G. & Foppen R.P.B., 2020. *European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona*" che attesta un trend in diminuzione per le popolazioni europee occidentali, positivo per quelle centrali ed orientali e un trend complessivo per le popolazioni nidificanti in Europa: positivo con change index pari a + 0.5.
- "Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2020. *Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020*" che attesta per l'Italia una variazione media annuale  $\pm$  ES (%) = 0.03 ( $\pm$ 0.22) e un andamento 2020/2022 stabile e uno stato di conservazione favorevole (Lista Rossa: LC).
- "Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2021. *Marche – Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020*" che attesta per le Marche una variazione media annuale  $\pm$  ES: 5.84  $\pm$  2.11 e un andamento 2020/2022 valutabile in incremento moderato.

Richiamata la Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 "Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare:

- l'art. 1 che stabilisce che "la presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)";
- l'art. 2 che definisce che "le deroghe di cui all'articolo 1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati in base all'accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE".

Richiamati, inoltre, i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo Storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011.

Il Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM ha trasmesso all'ISPRA con nota n. 0492427 del 24/04/2024 la "Richiesta di parere per esercizio del prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*), del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione venatoria 2024-2025 (L. 157/92 art. 19-bis comma 3)" allegando le seguenti relazioni tecniche, che descrivono l'analisi dei danni causati dalle specie al patrimonio agricolo, la distribuzione territoriale dei danni in agricoltura, i prelievi delle specie nelle trascorse stagioni venatorie, i risultati delle attività di monitoraggio invernale dei contingenti di Storno nelle Marche realizzata tra ottobre 2023 e febbraio 2024 e comunque qualsiasi informazione prevista dalla seguente normativa di settore:

- Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*)\_anno 2024.
- Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)\_anno 2024.

Considerato che:

- alla luce dei dati evidenziati nei documenti inviati all'ISPRA con nota n. 0492427 del 24/04/2024, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare, prelevabili solamente in regime di deroga, rappresenta una condizione critica consolidata per le Marche nella serie storica considerata;



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento e della prevenzione dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito, in alcune realtà, a limitare i danni alle produzioni agricole.

Preso atto che, rispetto al totale dei danni registrati nel sessennio 2016-2023, gli eventi di danneggiamento verificatisi anche in presenza di strumenti di dissuasione a tutela delle colture, sono pari:

- al 30% per lo Storno;
- al 50% per il Piccione di città;
- al 30% per la Tortora dal collare.

Preso atto che per la Regione Marche sussiste l'esigenza, nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010 ed in attuazione dell'art. 1 della LR 8/2007 e a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio puntualmente rilevate a livello locale (come da documenti inviati all'ISPRA con la richiamata nota n. 0492427 del 24/04/2024), di consentire anche per la presente stagione forme di prelievo in deroga per la specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente.

Ritenuto, nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE e in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate, di dar corso a specifici piani di prelievo, individuando tempi, luoghi, modalità e limiti.

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata, oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti, anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni.

Considerato che l'ISPRA con parere prot. n. 0759721 del 17/06/2024 (rif. 33517 del 17/06/2024) ha dato riscontro alla nota della Regione Marche n. 0492427 del 24/04/2024 sulla "Proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la Stagione Venatoria 2024-2025", dichiarando quanto segue:

*"Allo stato attuale vista la documentazione fornita, e considerando che le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art.9, par. 1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE), e tenuto conto:*

- *delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea;*
- *della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l'utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo;*
- *dell'ecologia e dello stato di conservazione dello Storno in Italia e in Europa;*



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- *che la deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire gravi danni alle colti-vazioni agricole, in particolare in periodo autunnale;*
- *che la documentazione presentata da codesta Amministrazione illustra che tali danni sono presenti nelle realtà territoriali della Regione Marche;*
- *dei risultati positivi in termine di contenimento dei danni ottenuti negli anni precedenti mediante attuazione di provvedimenti analoghi a quello in oggetto;*
- *che la Regione Marche ha effettuato nel 2023 un monitoraggio dello Storno sul suo territorio;*
- *che sono stati correttamente forniti i dati degli abbattimenti negli anni dal 2016 al 2023;*
- *che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo di caccia previsto dal calendario venatorio nei soli ambiti territoriali a caccia programmata ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza;*
- *che la Regione Marche, oltre ai tesserini venatori, si è dotata di un sistema informatico di controllo degli abbattimenti, che consente di monitorare gli individui abbattuti secondo tempistiche consone e tese ad interrompere il prelievo al raggiungimento della quota prevista;*

**questo Istituto esprime parere favorevole** all'applicazione del prelievo in deroga per il contenimento dei danni provocati dallo Storno richiesto da codesta Amministrazione per l'anno 2024, a condizione che vengano rispettate le condizioni di seguito riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili.

Per quanto concerne il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, questo non dovrà superare le 20.000 unità (9% della popolazione stimata). Tale indicazione tiene conto della stima di popolazione fatta dalla Regione Marche e del numero di individui abbattuti nel 2023 (11.656 a fronte dei 20.000 disponibili). Eventuali variazioni del numero massimo di capi abbattibili potranno essere valutate a fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni ed esigenze. Il prelievo potrà essere effettuato in tutti i Comuni dove sono stati registrati danni nel quinquennio 2017-2021 (vedi Figura 12 relazione tecnica) e nel periodo:

15 settembre-30 novembre, oltre i giorni di apertura anticipata previsti dal calendario venatorio.

Al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura".

Considerato altresì che l'ISPRA con parere prot. 0748717 del 14/06/2024 (rif. 33221 del 14/06/2024) ha dato riscontro alla nota della Regione Marche n. 0492427 del 24/04/2024 sulla "Proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (*Columba livia* var. domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2024-2025", dichiarando quanto segue:



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*“Le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art. 9, par. 1, lettera a): “per prevenire gravi danni alle colture” della Direttiva 2009/147/CE). In sintesi si conviene:*

- sulle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;*
- che le soluzioni alternative impiegabili per la limitazione degli asporti operati dai piccioni di città, identificabili nell’utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi, si sono dimostrate non risolutive e con effetti concentrati solo nel breve periodo successivo all’impiego;*
- che il provvedimento di deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire il verificarsi di gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolari alle coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo-oleaginose, cereali primaverili-estivi e stoppie;*
- che, come indicato da codesta Amministrazione, va escluso il ricorso all’impiego di richiami vivi;*
- che i danni sono registrati principalmente nelle realtà territoriali della Regione Marche specificamente indicate (Comuni) come riportato nella richiesta avanzata e che gli interventi in parola riguarderanno le tipologie colturali sopra indicate entro un margine di 100 m dai confini degli appezzamenti;*
- che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo venatorio a far data dal 1° di settembre e sino al 31 gennaio 2024 ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza come meglio specificato nella nota istruttoria regionale;*
- che l’intervento dovrà interessare un contingente massimo di 16.000 colombe e 15.000 tortore dal collare;*
- che la Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App (XCaccia\_TVE Marche) in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico. L’attività di prelievo potrà essere realizzata fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per ciascuna specie esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l’iscrizione e l’accesso alla App;*
- che al raggiungimento del tetto massimo di capi consentito, la Regione provvederà a sospendere il prelievo in deroga.*

*In sintesi, questo Istituto **esprime parere favorevole** al piano di contenimento dei danni provocati dal Colombo di città e dalla Tortora dal collare proposto da codesta Amministrazione nel corso della stagione venatoria 2024/2025, subordinandolo al recepimento delle condizioni operative sopra riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili”.*

Tenuto conto infine che a seguito del riscontro ISPRA con parere prot. n. 0748717 del 14/06/2024 (rif. 33221 del 14/06/2024) il Settore Forestazione e Politiche Faunistiche Venatorie – SDA AP/FM ha richiesto una integrazione con nota n. 0755471 del 17/06/2024 Regione Marche - richiesta integrazione parere ISPRA 33221 del 14/06/2024 sull’esercizio del prelievo in deroga del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica)



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione venatoria 2024-2025, e che l'ISPRA con parere prot. n. 0768240 del 18/06/2024 (rif. 33870 del 18/06/2024) ha dato riscontro alla richiesta di integrazione suddetta dichiarando quanto segue:

*"In riferimento alla richiesta inoltrata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 0755471 del 17/06/2024, si comunica quanto segue.*

*Considerando che in base a quanto riportato nella nota di codesta Amministrazione, il Piccione di città e la Tortora dal collare causano danni alle colture oleaginose già nella prima metà di settembre, lo scrivente Istituto **esprime parere favorevole** alla proposta di attuazione degli abbattimenti in deroga di Piccione di città e Tortora dal collare anche nelle giornate di preapertura previste dal calendario venatorio regionale 24-25".*

Ritenuto, pertanto, che le prescrizioni e le indicazioni di cui ai suesposti pareri dell'ISPRA relativamente ai contingenti massimi prelevabili e alle modalità e ai tempi di prelievo riferibili alle specie Sturno, Piccione di città e Tortora dal collare soddisfano l'esigenza della Regione Marche di limitare i danni causati da queste specie alle colture pur dovendo garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE.

Si ritiene, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni riportati nella documentazione inoltrata all'ISPRA con le richiamate note n. 0492427 del 24/04/2024 e 0755471 del 17/06/2024, e dei conseguenti pareri favorevoli dell'ISPRA all'esercizio del prelievo in deroga delle specie in oggetto (prot. nn. 0748717 del 14/06/2024, 0759721 del 17/06/2024, 0768240 del 18/06/2024), che sussistano le condizioni di consentire il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2024-2025 dello Sturno, del Piccione di città e della Tortora dal collare al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione, secondo i quantitativi, le modalità, i mezzi e le specifiche circostanze di tempo, di luogo individuate negli Allegati A e B parti integranti e sostanziali della presente istruttoria.

Si ritiene inoltre che al presente provvedimento, assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 potranno essere apportati eventuali adeguamenti in relazione a provvedimenti / prescrizioni / indicazioni emanati a livello nazionale e che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione.

Considerato che la presente istruttoria è di fatto costituita dagli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della stessa, che definiscono il dettaglio delle modalità operative dell'esercizio delle deroghe in oggetto, si ritiene di dar corso al prelievo in deroga delle specie Sturno, Piccione di città e Tortora dal collare.

Esito dell'istruttoria



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2024-2025.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
*Massimo Pensalfini*

Documento informatico firmato digitalmente

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO  
VENATORIE – SDA AP/FM**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore  
*Giuseppe Serafini*

Documento informatico firmato digitalmente



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO A

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992\_SPECIE: Storno (*Sturnus vulgaris*)**

**STAGIONE VENATORIA: 2024-2025**

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti con frutto pendente, uliveti).

**LIMITE MASSIMO DEL PIANO DI PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO:  
20.000 capi.**

La Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App "XCaccia-TVE Marche" in associazione alla tradizionale rendicontazione cartacea sul tesserino venatorio regionale specifico per il prelievo delle specie in deroga. L'utilizzo dell'App per la stagione venatoria 2024-2025 non è vincolante, fatto salvo che alla verifica del raggiungimento del tetto di 15.000 prelievi di Storno l'attività di prelievo potrà essere realizzata fino al raggiungimento del tetto massimo previsto di 20.000 storni esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

**LIMITE GIORNALIERO DI PRELIEVI/CACCIATORE:** 15 capi.

**LIMITE ANNUALE DI PRELIEVI/CACCIATORE:** 100 capi.

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:**

- mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- con il sistema dell'appostamento, esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto (vigneto ed oliveto) anche rappresentate da nuclei produttivi vegetazionali sparsi escludendo

- da tale tipologia le singole piante in vaso e piante di dimensioni modeste interrate di recente o mancanti di frutti pendenti, e nei quali siano in atto sistemi dissuasivi;
- non è consentito l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

**SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO:** esclusivamente i cacciatori che faranno specifica richiesta di accesso al prelievo in deroga dello Storno per la stagione venatoria 2024-2025 al Comune di residenza utilizzando il modello predisposto dalla Regione Marche e che ritireranno l'apposito tesserino venatorio regionale per l'esercizio del prelievo delle specie in deroga. I soggetti autorizzati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'ATC di residenza anagrafica; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'ATC di residenza anagrafica.

**LUOGHI DI PRELIEVO:** i comuni in cui è autorizzato l'esercizio del prelievo in deroga dello Storno nella stagione venatoria 2024-2025 sono di seguito individuati per provincia:

- **Provincia di Pesaro e Urbino:** Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Montelabbate, Pesaro, Petriano, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino, Vallefoglia.
- **Provincia di Ancona:** Ancona, Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Sassoferrato, Senigallia, Serra De' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli.
- **Provincia di Macerata:** Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia.

- **Provincia di Fermo:** Altidona, Campofilone, Fermo, Magliano di Tenna, Monte Rinaldo, Montelparo, Monterubbiano, Ortezzano, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Servigiano.
- **Provincia di Ascoli Piceno:** Acquasanta Terme, Castel di Lama, Montalto delle Marche, Monteprandone, Offida, Venarotta.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:**

- Nei giorni di apertura anticipata della caccia:
  - 1, 4, 7, 8 settembre 2024 dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
  - 11 settembre 2024 dalle ore 05:30 alle ore 12:00.
- Dal 15 settembre al 30 novembre 2024, per 3 giorni settimanali.
- Dal 2 ottobre al 30 novembre 2024 sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria.
- Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024-2025.
- Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di esercizio del prelievo in deroga nei siti inclusi nella Rete Natura 2000.

**CONDIZIONI DI RISCHIO:** la popolazione di Storno presente nell’area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri. Per ottenere una significativa diminuzione dei danni e al contempo garantire un adeguato livello di conservazione di frazioni di popolazione di storni in migrazione non è praticabile un prelievo nelle forme tradizionali “al rientro” nei canneti, nei dormitori o nelle “larghe” con i richiami. Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa ragionevolmente più efficace ed accettabile e in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista nell’abbattere un numero contingentato di capi nelle immediate vicinanze di vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti con frutti pendenti, uliveti) e di rafforzare l’effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo. Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie “non target”.

**AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO:** gli esemplari abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla normativa vigente. Per coloro che accederanno alla specifica App gli esemplari abbattuti dovranno essere registrati nell'apposito spazio digitale assieme alla tradizionale annotazione sul tesserino venatorio regionale cartaceo nella parte riguardante le deroghe.

La rendicontazione del Piano di prelievo avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di Storno realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale di seguito specificata. I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

- **Prima verifica** riferita al periodo di caccia fino al 15 settembre 2024: **entro il 20 settembre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Seconda verifica** riferita al periodo di caccia dal 16 al 30 settembre: **entro il 01 ottobre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Terza verifica** riferita alla prima decade di ottobre: **entro l'11 ottobre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Quarta verifica** riferita alla seconda e terza decade di ottobre: **entro il 01 novembre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.

NB: coloro che, per il prelievo in deroga dello Storno, utilizzeranno l'apposita App:

- sono esentati dal dover consegnare le schede riepilogative nei termini temporali sopra indicati;
- dovranno riconsegnare le schede riepilogative compilate all'ATC di residenza entro il giorno 01/03/2025.

Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede trasmettono al Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali suesposte.

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App specifica, il Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM provvederà alla sospensione del prelievo in deroga dello Storno:

- al raggiungimento del contingente di 15.000 capi per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App;
- al raggiungimento del contingente di 20.000 capi per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App stessa.

**Il tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie entro il giorno 01/03/2025.**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO B

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992\_SPECIE: Piccione (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)**

**STAGIONE VENATORIA: 2024-2025**

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie).

**LIMITE MASSIMO DEL PIANO DI PRELIEVO IN DEROGA:**

- **Piccione: 16.000 capi.**
- **Tortora dal collare: 15.000 capi.**

La Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App "XCaccia-TVE Marche" in associazione alla tradizionale rendicontazione cartacea sul tesserino venatorio regionale specifico per il prelievo delle specie in deroga. L'utilizzo dell'App per la stagione venatoria 2024-2025 non è vincolante, fatto salvo che alla verifica del raggiungimento del tetto di 13.000 prelievi di Piccione di città e di 12.000 prelievi di Tortora dal collare l'attività di prelievo potrà essere realizzata fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per ciascuna specie esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

**LIMITE GIORNALIERO DI PRELIEVI/CACCIATORE:**

- Piccione: 20 capi.
- Tortora dal collare: 5 capi.

**LIMITE ANNUALE DI PRELIEVI/CACCIATORE:**

- Piccione: 200 capi.
- Tortora dal collare: 50 capi.

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:**

- mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- con il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri dagli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie;
- non è consentito l'uso di richiami vivi.

**SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO:** esclusivamente i cacciatori che faranno specifica richiesta di accesso al prelievo in deroga del Piccione di città e della Tortora dal collare per la stagione venatoria 2024-2025 al Comune di residenza utilizzando il modello predisposto dalla Regione Marche e che ritireranno l'apposito tesserino venatorio regionale per l'esercizio del prelievo delle specie in deroga. I soggetti autorizzati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'ATC di residenza anagrafica; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'ATC di residenza anagrafica.

**LUOGHI DI PRELIEVO:** per entrambe le specie il prelievo è consentito nel territorio a caccia programmata di tutte le province della regione Marche.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:**

- Nei giorni di apertura anticipata della caccia:
  - 1, 4, 7, 8 settembre 2024 dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
  - 11 settembre 2024 dalle ore 05:30 alle ore 12:00.
- Dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, per 3 giorni settimanali.
- Dal 2 ottobre al 30 novembre 2024 sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria.
- Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024-2025.
- Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di esercizio del prelievo in deroga nei siti inclusi nella Rete Natura 2000.
- Nel mese di gennaio 2025 il prelievo all'interno dei Siti inclusi nella Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

**CONDIZIONI DI RISCHIO:** il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche delle specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie "non target".

**AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO:** gli esemplari abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla normativa vigente. Per coloro che accederanno alla specifica App gli esemplari abbattuti dovranno essere registrati nell'apposito spazio digitale assieme alla tradizionale annotazione sul tesserino venatorio regionale cartaceo nella parte riguardante le deroghe.

La rendicontazione del Piano avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di entrambe le specie realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale di seguito specificata. I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

- **Prima verifica** riferita al periodo di caccia fino al 15 settembre 2024: **entro il 20 settembre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Seconda verifica** riferita al periodo di caccia dal 16 al 30 settembre: **entro il 01 ottobre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Terza verifica** riferita alla prima decade di ottobre: **entro l'11 ottobre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Quarta verifica** riferita alla seconda e terza decade di ottobre: **entro il 01 novembre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Quinta verifica** riferita al mese di novembre: **entro il 29 novembre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

- **Sesta verifica** riferita al mese di dicembre: **entro il 27 dicembre 2024** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

NB: coloro che, per il prelievo in deroga dello Storno, utilizzeranno l'apposita App:

- sono esentati dal dover consegnare le schede riepilogative nei termini temporali sopra indicati;
- dovranno riconsegnare le schede riepilogative compilate all'ATC di residenza entro il giorno 01/03/2025.

Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede trasmettono al Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali suesposte.

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App il Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM provvederà alla sospensione del prelievo:

- al raggiungimento del contingente di 13.000 e di 12.000 capi, rispettivamente per Piccione di città e Tortora dal collare, per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App;
- al raggiungimento del contingente di 16.000 e di 15.000 capi, rispettivamente per Piccione di città e Tortora dal collare, per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App stessa.

**Il tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie entro il giorno 01/03/2025.**